



**CITTA' DI VITTORIA**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**

**Copia di Deliberazione della Giunta Comunale**

Deliberazione N. 183

Seduta del 29.03.2018

**OGGETTO: Approvazione sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato. Anno 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo ore 13,00, in Vittoria e nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2018			
INT. _____			
CAP. _____			
MOVIMENTO CONTABILE		COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI ASSENTI
Stanz. di Bilancio	€ _____	<i>SINDACO: AVV. Giovanni MOSCATO</i>	x
Storni e variaz. al Bilancio	€ _____	<i>VICE SINDACO: Dott. Andrea LA ROSA</i>	x
Stanz. Assestato	€ _____	<i>ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO</i>	x
Imp. di spesa assunti	€ _____	<i>ASS.RE: Avv. Valeria ZORZI</i>	x
Disponibilità	€ _____	<i>ASS.RE: Sig. Daniele BARRANO</i>	x
Impegno del presente atto	€ _____	<i>ASS.RE: Avv. Alfredo VINCIGUERRA</i>	x
Disponibilità residua	€ _____		
Il Responsabile del Servizio Finanziario			

con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA**

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n. 30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000;
- VISTA la seguente proposta.

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE favorevole In ordine alla regolarità tecnica.	
Si attesta/ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 28/03/2018	f.to Il Dirigente Dott. Salvatore Guadagnino
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.	
L'importo della spesa di €. è imputata al	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
<b>IL PIANO TARIFFARIO ALLEGATO CONFERMA LE CORRISPONDENZE TRA RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO</b>	
Vittoria, 29.03.2018	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- la lettera e) del comma 1 dell'art. 172 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali.
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio che per quest'anno è stata stabilita al 31/3.
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### **Considerato che:**

- Il Comune gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

### **Visti:**

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- quanto disposto dalla Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
  - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;
  - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, che ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 che prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, che prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, che dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
  - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
  - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
  - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
  - l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una

specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

#### **Considerato che:**

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- Con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;

- Con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- Con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);

**Vista** la delibera di G.C. N. 74/2014 con la quale sono stati individuati fra l'altro i consumi relativi alle singole categorie di utenze.

**Dato atto che**, come più volte esplicitato, è obbligatorio coprire interamente i costi del servizio mediante l'applicazione delle giuste tariffe alle varie fasce di utenza.

**Dato atto ancora che:** l'Allegato A denominato Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che fissa le tariffe idriche nel Comune di Vittoria, esplicita in dettaglio i seguenti elementi: il costo del servizio esplicitato nelle sue componenti, le varie categorie di utenze come classificate nel nostro comune, l'apporto che ogni categoria di utenza dà al raggiungimento dell'obiettivo della copertura integrale dei costi, l'ammontare della tariffa base di un mc di acqua che è fissata in € 0,849, le tariffe applicate relativamente alle singole utenze nelle diverse componenti (idrico, fogna e depurazione) in relazione ai mc di acqua consumata per ogni tipologia di utenza.

**Tenuto conto che** quanto affermato sopra deve tener conto delle seguenti variabili: costo del servizio nel Comune di Vittoria, differenziazione fra utenze domestiche (di residenza e non di residenza) e utenze non domestiche (a consumo e non), disposizioni contenute nella delibera di G.C. 74/2017 che fissa il quantitativo idrico assicurato e fatturato ad ogni tipologia di utenza, disposizioni che si sono succedute nel tempo da parte dell'Autorità Garante.

**Ritenuto** ancora di dover riepilogare il dettaglio delle tipologie di utenze come segue:

Utenze domestiche denominate con le categorie 1A, 2A, 3A, 4A, (per gli immobili di residenza) e gli immobili destinati ad uso diverso denominati 1B e utenze domestiche non residenziali denominati 2B.

Utenze non domestiche denominate con le categorie 1C, 2C, 3C e 4C per le attività commerciali che vanno dalle piccole aziende alle grandi aziende.

Altre Utenze non domestiche con misurazione effettiva dei consumi idrici categorie E (ospedali, scuole e caserme), F (altri uffici pubblici).

**Atteso che** è stata applicata una quota fissa in misura agevolata pari a € 28.57 per le utenze A1, B1 in quanto ritenuto eccessivamente gravoso da sostenere per l'utente, l'onere dell'applicazione dell'intera quota fissa pari a € 45.71 che invece viene determinata per tutte le altre utenze.

**Dato atto che** l'Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto evidenzia i calcoli relativi alle singole tariffe applicate.

**Dato atto che** l'Allegato C che fa parte integrante e sostanziale del presente atto evidenzia il quadro riassuntivo di raggiungimento di copertura dei costi distinto per tipologia tariffaria.

**Ritenuto** per maggiore chiarezza di esplicitare nella seguente tabella 1 gli importi che verranno fatturati alle singole tipologie di utenza con la precisazione che in caso di utenza senza fogna l'ammontare dovrà essere decurtato delle somme relative a fogna e depurazione

<b>Importi Fatturati per tipologia di Utenza - Anno 2018 – Tabella 1</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Destinazione</b>	<b>mc</b>	<b>Importo</b>
<b>1A</b>	Uso domestico Residenziale	<b>92</b>	<b>€ 150,53</b>
<b>2A</b>	Uso domestico Residenziale	<b>152</b>	<b>€ 237,84</b>
<b>3A</b>	Uso domestico Residenziale	<b>207</b>	<b>€ 300,86</b>
<b>4A</b>	Uso domestico Residenziale	<b>221</b>	<b>€ 312,65</b>
<b>1B</b>	Immobili destinati uso diverso (Garage–Deposito – Cantieri di lavoro – Altro)	<b>48</b>	<b>€ 91,72</b>
<b>2B</b>	Domestico non residenziale (Immobili destinati a Civile Abitazione)	<b>140</b>	<b>€ 228,93</b>
<b>1C</b>	Comm., Artig., Piccole Aziende e Studi Prof.	<b>&lt; 85</b>	<b>€ 158,45</b>
<b>2C</b>	Comm., Artig., Panifici BAR e Uff. Priv.	< 200	€ 301,50
		<b>&lt; 298</b>	<b>€ 452,04</b>
		< 350	€ 531,92
<b>3C</b>	Comm., Artig., Autolavaggi, Ristoranti, Barbieri e Pasticcerie	< 200	€ 301,50
		< 350	€ 531,92
		<b>&lt; 510</b>	<b>€ 807,59</b>
		< 1200	€ 1.996,43
<b>4C</b>	Industriale – Industrie pesanti, Alberghi, grandi complessi commerciali (Mulini, Distillerie, Frantoi ect.)	<b>&lt; 850</b>	<b>€ 1.164,62</b>
		< 1200	€ 1.767,65
		< 1800	€ 2.801,42
<b>E</b>	Uso Pubblico non Disalimentabile (Scuole – Ospedali – Caserme) A consumo	< 3000	€ 3.818,45
		> 5000	€ 6.517,31
<b>F</b>	Uso Pubblico Disalimentabile (altri Uffici Pubblici) A consumo	< 50	€ 113,09
		< 120	€ 201,01
		< 180	€ 281,98

**Atteso** ancora che è utile fissare delle direttive da impartire agli uffici competenti per una gestione efficiente del SII:

- La fatturazione relativa alle utenze con misurazione effettiva dei consumi rilevati tramite apposita apparecchiatura elettronica a cura della direzione tributi, dovrà avere cadenza trimestrale, con emissione della fattura entro il mese successivo al trimestre di competenza.
- La fatturazione semestrale relativa alle forniture idriche effettuate tramite autobotte, sarà curata dalla direzione tributi alla quale dovranno essere trasmessi i reports di consegna della fornitura con i nominativi completi del soggetto debitore; tali reports, da stilarsi a cura della direzione Ecologia e Tutela Ambientale, dovranno contenere tutti i dati necessari alla

fatturazione stessa. La direzione Ecologia e Tutela Ambientale dovrà trasmettere, al contempo, copia dell'apposito contratto firmato dal cittadino che ha ricevuto la fornitura. La quota fissa sarà addebitata solo se nel semestre vi è stata consegna di fornitura idrica viceversa non vi sarà alcun pagamento da parte dell'utente.

- La fatturazione del ruolo idrico avverrà alle seguenti scadenze 30/11/2018 1° rata e 31/1/2019 2° rata, rata unica 30/11/2018.
- In caso di installazione di nuovi misuratori idrici l'Amministrazione impartirà le giuste direttive, alle direzioni coinvolte per competenza, relative al recupero dei costi di installazione relative alla singola utenza.
- Relativamente alle problematiche di recupero delle morosità idriche e alle conseguenze che un eventuale riduzione o cessazione della fornitura potrebbe comportare nei cittadini e nelle aziende interessate, l'Amministrazione ritiene che le Direzioni competenti debbano fornire, in breve, una valutazione dettagliata del problema con le eventuali possibili soluzioni affinché possano essere organizzate ed adottate le misure di contrasto necessari. Tali soluzioni potranno essere esplicitate anche mediante indizione di apposite Conferenze di servizio o di formazione di Gruppi di Lavoro che in breve tempo dovranno essere attivate a cura delle direzioni coinvolte in tali attività.

**Ritenuto** pertanto necessario aggiornare le tariffe per il 2018 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 918/2017/R/Idr, come previsto anche nell'Art. 8 delle Del. 664/2015/R/idr e secondo quanto espresso sopra.

#### **Visti:**

- Il regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- La Carta dei servizi Idrici;
- L'Allegato A "Sistema Tariffario del Sistema Idrico Integrato", l'Allegato B "Riepilogo Tariffe" e l'Allegato C "Riepilogo Copertura Costi";
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- L'OREL;
- Lo Statuto Comunale;

**Tutto ciò premesso,**

### **PROPONE**

1. Di approvare per l'anno 2018 l'aggiornamento tariffario del Sistema Idrico Integrato predisposto secondo le delibere 664/2015/R/idr e 918/2017/R/idr e secondo quanto espresso nella parte narrativa che si intende interamente riportato;
2. Di approvare per quanto detto al punto 1) i seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto :
  - Allegato A denominato "Sistema Tariffario del Sistema Idrico Integrato"
  - Allegato B "Riepilogo Tariffe"
  - Allegato C "Riepilogo Copertura Costi"

3. Di approvare quanto esposto in narrativa che si intende interamente riportato con particolare riferimento alle scadenze relative alla fatturazione del canone idrico e al canone da fatturare relativamente alle singole categorie di utenza (Tabella n. 1);
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
5. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente ed alle ulteriori eventuali componenti di costo addizionali dovuti per legge (Componente UI1- Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e ss.mm.ii.,. Componente UI2 - Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/id. - Componente UI3 - Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR);
6. Di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2 e UI3 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Tributi e alla Direzione Ecologia e Tutela Ambientale per gli adempimenti di propria competenza;
8. Di demandare alla Direzione Tributi tutti gli altri adempimenti consequenziali se dovuti, ivi compresi quelli di comunicazione della presente all'Ente di Governo d'Ambito e all'ARERA.

L'Istruttore Tecnico  
F.TO Ing. Antonio Arnò

Il Dirigente  
F.TO Dott. Salvatore Guadagnino

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta del Dirigente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

1. Approvare la proposta nella parte narrativa e dispositiva;
2. Trasmettere copia della presente al Consiglio Comunale tra gli allegati al Bilancio di previsione 2018 – 2020;
3. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. n. 44/91.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to **Avv. G.nni Moscato**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
f.to **Ing. P. Nicastro**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to **Avv. A.M. Fortuna**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 03.04.2018 al 17.04.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li .....

**SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE**  
Vittoria, li

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

f.to .....

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03.04.2018 al 17.04.2018 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

f.to.....

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

**Vittoria, li .....**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to**

.....  
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato